## **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

## Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6339 del 12/12/2022

Oggetto DPR n. 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA

> AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ INERENTE AI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL'AGGLOMERATO "NIBBIANO" (COD. APC0409) IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE (PC).

SOCIETÀ IRETI S.P.A. - SINADOC N. 25804/2020.

Proposta n. PDET-AMB-2022-6552 del 05/12/2022

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza Struttura adottante

Dirigente adottante ANNA CALLEGARI

Questo giorno dodici DICEMBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

DPR n. 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ INERENTE AI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL'AGGLOMERATO "NIBBIANO" (COD. APC0409) IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE (PC). SOCIETÀ IRETI S.P.A. - SINADOC N. 25804/2020

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

## Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., recante "Norme in Materia Ambientale":
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30/07/2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13/03/2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente;
- la circolare prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 -Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la D.G.R. n. 1795/2016 ad oggetto "approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" secondo cui "il gestore presenta la domanda di AUA al SUAP, ad esclusione delle installazioni riguardanti opere ed impianti di pubblica utilità";

- la D.G.R. n. 201/2016 ad oggetto "Approvazione della direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e rifiuti ad agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";
- la D.G.R. n. 569/2019 il cui Allegato 2 avente ad oggetto "Direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti" secondo cui il gestore trasmette domanda di AUA direttamente alle strutture ARPAE le quali rilasciano direttamente il provvedimento richiesto;
- la D.G.R. n. 2153/2021 ad oggetto "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad esse afferenti";

#### Premesso che:

- con istanza del 1/10/2020, prot. n. RT016651-2020-P, acquisita da Arpae al Prot. n. 141724 del 2/10/2020, la società IRETI S.P.A., avente sede legale in Comune di Genova (Ge), Via Piacenza n. 54, (C.F. 01791490343), ha presentato, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, la domanda per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale inerente al servizio di fognatura e depurazione dell'agglomerato "Nibbiano" (cod. APC0409), in Comune di Alta Val Tidone, relativamente al seguente titolo ambientale:
  - lett. a) comma 1, art. 3, del D.P.R. 59/2013 autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

#### Atteso che:

- con nota prot. n. 155066 del 27/10/2020, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha avviato il procedimento, nonchè richiesto i necessari pareri (al Servizio Territoriale di Arpae ed all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile) propedeutici all'adozione del provvedimento in oggetto e integrazioni documentali;
- IRETI SPA con nota prot. n. RT 594-2021-P del 13/01/2021, acquisita da Arpae al prot. n. 6465 del 18/01/2021, ha trasmesso a questo Servizio le integrazioni documentali richieste con la sopracitata nota nota prot. n. 155066/2020, presentando domanda di concessione per l'occupazione del demanio pubblico del Torrente Tidone con la condotta di scarico del nuovo depuratore di Nibbiano;
- con nota prot. ARPAE n. 46888 del 25/03/2021 è stato sollecitato il rilascio del parere di compatibilità idraulico, già richiesto all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con la sopracitata nota prot. n. 155066 del 27/10/2020;
- con PEC del 26/03/2021, acquisita al prot. Arpae n. 47868 del 29/03/2021, la Società IRETI S.P.A. ha inviato (volontariamente) una nuova scheda tecnica relativa all'impianto di depurazione;

Vista l'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi, dalla quale risulta che:

• la rete fognaria delle acque reflue urbane a servizio dell'agglomerato "Nibbiano" (codice aggl. APC0409) in Comune di Alta Val Tidone:

- serve 605 abitanti (418 residenti e 187 fluttuanti);
- sarà dotata di un depuratore a fanghi attivi a biodischi, avente capacità di progetto pari a 800 A.E.;
- il depuratore a fanghi attivi è da ritenersi un impianto di trattamento appropriato ai sensi della tabella 2 del punto 7) della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- lo scarico (n° 033029/023 catasto scarichi) in uscita dal depuratore di cui sopra recapita nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone", così come lo scolmatore by pass di testa impianto;

## Acquisiti, relativamente alla matrice scarichi:

- il parere favorevole, con prescrizioni riportate nel presente provvedimento, espresso dal Servizio Territoriale ARPAE con nota del 15/12/2020, prot. n. 182232;
- il parere di compatibilità idraulica, espresso dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con nota prot. n. 62553 del 22/11/2022, acquisita da Arpae al prot. n. 191668 del 22/11/2022;

**Ritenuti**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, sussistenti i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla società IRETI S.P.A. per lo svolgimento dell'attività inerente al servizio di fognatura e depurazione dell'agglomerato "Nibbiano" (codice aggl. **APC0409**) in Comune di Alta Val Tidone (PC);

#### Ricordato che:

- è in fase istruttoria la domanda di concessione per l'occupazione del demanio pubblico del Torrente Tidone con la condotta di scarico del nuovo depuratore della rete fognaria a servizio dell'agglomerato in argomento;
- fino all'entrata in funzione del nuovo depuratore, la rete fognaria dell'agglomerato "Nibbiano" è dotata di un sistema di trattamento costituito da una fossa Imhoff in esercizio dal 1984, trattamento non appropriato ai sensi della tabella 2 del punto 7) della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Dato atto** che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete il rilascio del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta della Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

**1. di dare atto** che quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2. di rilasciare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. 1795/2016, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività inerente al servizio di fognatura e depurazione dell'agglomerato "Nibbiano" (codice aggl. APC0409) in capo alla Società IRETI S.P.A. (C.F. 01791490343) avente sede legale in Comune di Genova (Ge), Via Piacenza n. 54. Tale autorizzazione, comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione, avente validità di 15 (quindici) anni dalla data del presente atto, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 (parte TERZA) e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue urbane in uscita dal nuovo impianto di depurazione, comprensiva dello scarico derivante dallo scolmatore by pass di testa impianto, come descritti in preambolo;
  - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 (parte TERZA) e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, dell'attuale scarico di acque reflue urbane in uscita dalla fossa Imhoff; tale autorizzazione ha validità fino all'entrata in funzione del nuovo depuratore a biodischi che dovrà avvenire entro il termine stabilito dalla D.G.R. n. 2153/2021, ovvero quello stabilito da eventuali e successive normative regionali;
- **3.** di impartire, per lo scarico di acque reflue urbane (n° 033029/023 catasto scarichi) nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone", in uscita dall'impianto di depurazione, le seguenti prescrizioni:
  - a) nel pozzetto di prelievo fiscale lo scarico dovrà rispettare i limiti di emissione di seguito indicati:

Solidi sospesi totali ≤ 80 mg/l

 $BOD_5 \le 40 \text{ mg/l}$ 

COD ≤ 160 mg/l

Azoto Ammoniacale ≤ 25 mg/l

Grassi e oli animali/vegetali ≤ 20 mg/l;

- b) l'area interessata dall'impianto di depurazione venga mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile, così come l'area occupata dallo scolmatore by pass di testa impianto;
- c) tutti i pozzetti di ispezione dovranno essere sempre accessibili; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
- d) venga garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di depurazione. La corretta e scrupolosa gestione di tutto l'impianto dovrà prevedere lo svolgimento di controlli periodici che ne attestino il corretto funzionamento;
- e) con opportuna periodicità dovranno essere asportati i fanghi dall'impianto di depurazione al fine di mantenere una corretta efficienza di trattamento;
- f) la rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza, effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione;
- g) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere prevista una regolare pulizia e costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo:
- h) lo scolmatore by pass di testa impianto si dovrà attivare solo in caso di eccezionali eventi meteorici, garantendo un grado di diluizione pari a 5 rispetto alla portata reflua media delle 24 ore, così come indicato al paragrafo II della Delibera della Giunta

- Regionale n. 1860/2006;
- i) il ripartitore di portata posto all'ingresso del comparto biologico dovrà essere gestito in modo tale da assicurare l'attivazione solo in caso di portate di acque nere diluite superiori ai 20 mc/h;
- j) dovranno essere effettuati, almeno con cadenza semestrale, autocontrolli analitici delle acque reflue in entrata ed in uscita dal dall'impianto di depurazione con la caratterizzazione, mediante un campionamento medio composito rappresentativo dell'effettiva durata dello scarico, dei seguenti parametri: Solidi sospesi totali, BOD<sub>5</sub>, COD, Azoto ammoniacale, Grassi e oli animali/vegetali;
- k) dovrà essere tenuto un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione), con fogli numerati progressivamente, a disposizione dell'Autorità di Controllo, nel quale allegare i certificati analitici relativi agli autocontrolli di cui alla lettera j) e sul quale annotare:
  - i dati relativi alla manutenzione/verifiche della rete fognaria e dell'impianto di depurazione;
  - la data di asportazione dei fanghi;
  - quanto previsto alla successiva lettera I);
- I) in caso si verifichino imprevisti, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria o all'impianto di depurazione (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi), dovrà esserne data immediata comunicazione (tramite PEC o mail) all'Arpae (SAC e ST), all'Azienda U.S.L., all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ed al Comune di Alta Val Tidone, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino della normalità che dovrà essere altresì comunicata ai medesimi Enti;
- m) dovrà essere preventivamente comunicata all'Arpae ogni eventuale modifica all'impianto di depurazione o della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
- n) l'impianto di depurazione dovrà entrare in funzione entro il termine stabilito dalla D.G.R. n. 2153/2021, ovvero da quello stabilito da eventuali e successive normative regionali:
- o) dovrà essere comunicata la data di avvio dell'impianto di depurazione, nonché quella di messa a regime;
- **4. di impartire** fino all'entrata in funzione del nuovo impianto di depurazione **per l'attuale scarico** (in uscita dalla fossa Imhoff) di acque reflue urbane nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone", le seguenti prescrizioni:
  - a) lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue urbane da parte dell'Autorità competente;
  - b) dovrà essere prevista la regolare pulizia della fossa Imhoff con la rimozione dei fanghi ogni qualvolta ve ne sia la necessità al fine di mantenere una corretta efficienza di trattamento;
  - c) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione del corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico in uscita dall'impianto di depurazione e quello degli scolmatori;
  - d) in caso si verifichino imprevisti, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi), dovrà esserne data immediata comunicazione (tramite PEC o mail) all'Arpae (SAC e ST), all'Azienda U.S.L.,

all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ed al Comune di Alta Val Tidone, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino della normalità che dovrà essere altresì comunicato ai medesimi Enti; il tutto dovrà essere annotato nel registro di cui al precedente punto 3., lettera I);

e) dovrà essere preventivamente comunicata all'Arpae ogni eventuale modifica alla rete fognaria o della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

## 5. di fare salvo:

- quanto prescritto nel parere di compatibilità idraulica espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la protezione civile con nota prot. n. 62553 del 22/11/2022 e trasmesso anche alla Società IRETI S.P.A.;
- che qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività di fognatura e depurazione dovrà essere smaltito e/o riutilizzato nel rispetto della normativa di settore vigente e che la documentazione comprovante l'avvenuto corretto smaltimento dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo;
- che è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria.
- **6. di stabilire che** il presente provvedimento verrà trasmesso all'AUSL, al Comune di Alta Val Tidone, ad ATERSIR, al Servizio Territoriale di Arpae e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la protezione civile;

## 7. di dare atto che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del presente atto;
- la presente autorizzazione non comprende i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui
  rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive
  vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti
  di carattere igienico sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori
  nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

# Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il

responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.